

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1579

Vol. 1972/0219

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1579 def.

Bruxelles, 11 dicembre 1972

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n. 371/67/CEE che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM (72) 1579 def.

RELAZIONE

Mediante la concessione di restituzioni alla produzione in conformità alle disposizioni del regolamento n. 371/67/CEE, si è tenuto conto della particolare situazione del mercato degli amidi e delle fecole.

Le restituzioni alla produzione, tuttavia, non devono condurre ad una perturbazione dei mercati dei paesi terzi; in conseguenza di ciò in caso di corsi in aumento sensibile e persistente sul mercato mondiale del granturco o del grano tenero, si è previsto l'introduzione di un prelievo all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento n. 371/67/CEE.

I residui della fabbricazione di amido da granturco, sin'ora classificati nella posizione tariffaria 11.09, sono stati classificati nella sottoposizione tariffaria 23.03 A I, in seguito, da un lato, ad una modifica dell'allegato A del regolamento n. 120/67/CEE e, dall'altro lato, in seguito ad una modifica della tariffa doganale comune. Tenuto conto che tali residui devono sottostare al regime di un prelievo all'esportazione, si rende necessario completare l'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento n. 371/67/CEE.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n. 371/67/CEE che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl

- - - - -

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 (2), e in particolare il suo articolo 11 paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2273/70 (4), prevede che, se i prezzi del granturco o del frumento tenero sul mercato mondiale superano sensibilmente gli importi fissati allo articolo 1 e se questa tendenza si conferma, si può istituire un prelievo all'esportazione destinato a compensare l'incidenza della differenza fra i prezzi all'interno della Comunità ed i prezzi sul mercato mondiale per i prodotti di certe posizioni della tariffa doganale comune;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 1 lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (5), la designazione dei prodotti della posizione 11.09, dello allegato A del regolamento n. 120/67/CEE, è stata modificata ed una nuova sottovoce 23.03 A 1 è stata inserita, che modifica nello stesso tempo la tariffa doganale comune; che, in seguito a tale modifica, i residui della lavorazione degli amidi di granturco, fino ad ora classificati nella posizione 11.09, sono stati classificati nella sottovoce 23.03 A I; che, è necessario

-
- (1) G.U. n. 117 del 19. 6.1967, pag. 2269/67;
(2) G.U. n. L 94 del 21. 4.1972, pag. 7;
(3) G.U. n. 174 del 31. 7.1967, pag. 40;
(4) G.U. n. L 246 del 12.11.1970, pag. 1;
(5) G.U. n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8.

.../...

completare l'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento n. 371/67/CEE in quanto tali residui devono rimanere sottoposti alla regolamentazione di un prelievo all'esportazione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento n. 371/67/CEE è sostituito dal seguente testo :

" 2. Se i prezzi del granturco o del frumento tenero sul mercato mondiale superano sensibilmente l'importo di 6,80 unità di conto e se, questa tendenza si conferma, un prelievo all'esportazione, destinato a compensare l'incidenza della differenza fra i prezzi sul mercato mondiale ed i prezzi d'approvvigionamento all'interno della Comunità dei prodotti di base, può essere istituito, per i prodotti nelle voci posizioni 11.08 A I, III, IV e V, 11.09, 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune. La Commissione fissa il prelievo all'esportazione. "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente